

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 2 settembre 2010 , n. 182**

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale. (10G0204)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consigli dei Ministri»;

Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del consiglio.

2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.

3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari».

Art. 2

Modificazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e' sostituito dal seguente:

«6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3».

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994, resta in carica il professionista piu' anziano iscritto al registro dei revisori contabili.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281

10.11.2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

11:16:00

Stampa

Chiudi